

Disposizioni in materia di attività extraimpiego, dirigenza e accesso all'impiego regionale. Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Principi e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 1/2009
- Art. 2 - Direttore. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009
- Art. 3 - Responsabile di settore. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2009
- Art. 4 - Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2009
- Art. 5 - Comitato dei garanti. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 1/2009
- Art. 6 - Reclutamento del personale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009
- Art. 7 - Posti disponibili da coprire mediante selezione. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 1/2009
- Art. 8 - Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2009
- Art. 9 - Ambito di applicazione. Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 1/2009
- Art. 10 - Attività incompatibili. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 1/2009
- Art. 11 - Attività compatibili. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 1/2009
- Art. 12 - Incarichi extraimpiego autorizzabili. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 1/2009
- Art. 13 - Adempimenti inerenti alle attività prive di compenso. Sostituzione dell'articolo 33 bis della l.r. 1/2009
- Art. 14 - Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti regionali. Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 1/2009
- Art. 15 - Limiti dei compensi. Inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009
- Art. 16 - Pari opportunità, valorizzazione del benessere del personale e assenza di discriminazione. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 1/2009
- Art. 17 - Informazioni sulle azioni positive. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 1/2009
- Art. 18 - Disposizioni di coordinamento. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 1/2009
- Art. 19 - Incarico di responsabilità di segretario generale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 4/2008
- Art. 20 - Norma finanziaria
- Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione,

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e in particolare l'articolo 53 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e in particolare il titolo V in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi;

Vista la legge regionale legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. al fine di garantire la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina in materia di attività extraimpiego occorre procedere ad una revisione complessiva delle relative disposizioni, nell'ottica di una totale rispondenza al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e della coerente attuazione delle norme statali vigenti;

2. al fine di assicurare ai dipendenti interessati allo svolgimento di attività extraimpiego - ivi compreso il personale assunto con contratto di lavoro giornalistico, il personale con prestazione lavorativa a tempo parziale ed il personale delle strutture di supporto agli organi di governo - certezza e uniformità di trattamento in ordine alle procedure applicabili in materia di rilascio delle prescritte autorizzazioni, si introducono alcune disposizioni inerenti alla competenza al rilascio delle autorizzazioni medesime, in coerenza con quanto previsto per l'esercizio della funzione disciplinare;

3. al fine di razionalizzare e semplificare l'individuazione dei limiti complessivi dei compensi che l'amministrazione può autorizzare nell'anno solare, si riconduce alla fonte legislativa tale individuazione, provvedendo a definire limiti percentuali per il personale del comparto e della dirigenza. Nell'ottica della piena rispondenza al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e del conseguente carattere di eccezionalità dello svolgimento di attività extraimpiego, si individuano tali limiti in coerenza con il suddetto principio;

4. nell'ottica di assicurare la piena operatività del principio di utilizzo prioritario delle graduatorie di concorso per l'assunzione di personale a tempo indeterminato anche per le assunzioni di personale a tempo determinato, si introduce la possibilità di scorrere più volte le graduatorie medesime;

Approva la presente legge

Art. 1

Principi e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è aggiunto il seguente:

“2 bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge che comportano doveri a carico dei dipendenti determina responsabilità disciplinare.”.

Art. 2

Direttore. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009

1. La lettera k del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

“k) individua, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali all’interno di commissioni, comitati e organismi comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;”.

2. Alla lettera k bis) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: “individuati in ragione dell’ufficio ricoperto,”.

Art. 3

Responsabile di settore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 1/2009

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal direttore oppure da altro dirigente designato dal direttore stesso. Il responsabile di settore assegnato alla direzione generale è sostituito da altro dirigente designato dal Direttore generale oppure dallo stesso Direttore generale.”.

Art. 4

Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole “ed è a tempo pieno” sono sostituite dalle seguenti: “, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività indicate all’articolo 32 e all’articolo 33 bis, comma 2.”.

Art. 5

Comitato dei garanti. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“2 bis. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.”

Art. 6

Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009

1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le seguenti parole: “e da tempo pieno a tempo parziale”.

Art. 7

Posti disponibili da coprire mediante selezione. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 1/2009

1. Al primo periodo del comma 1 quater dell’articolo 27 della l.r. 1/2009 le parole “commissione della quale fa parte il dirigente alla cui struttura il dipendente deve essere assegnato” sono sostituite dalle seguenti: “commissione interna”.

Art. 8

Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2009

1. Il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Le assunzioni a tempo determinato avvengono utilizzando in via prioritaria e anche reiterata le graduatorie a tempo indeterminato.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“4 bis. In coerenza con le disposizioni statali vigenti, non possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti utilmente collocati in graduatorie, anche a tempo indeterminato, che abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, se relativi alla medesima categoria.”.

3. Il comma 7 bis dell'articolo 28 della l.r. 1/2009 è abrogato.

4. Il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“8. La Regione può utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 7, qualora la stessa non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali, previa intesa con gli enti medesimi.”.

Art. 9

Ambito di applicazione. Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 30 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 30

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo individuano i principi generali per lo svolgimento di attività extraimpiego, retribuite e non, dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato della Giunta e del Consiglio regionale, ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, fermo restando quanto previsto al comma 2.

2. Per i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, il regolamento di cui all'articolo 69 e il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale disciplinano le modalità per lo svolgimento di altra attività lavorativa. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste per tali dipendenti dalla normativa statale, alle quali si applica la procedura prevista all'articolo 31, commi 2 e 2 bis.

3. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione nei confronti dei dipendenti degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, salva diversa regolamentazione da parte degli stessi.”.

Art. 10

Attività incompatibili. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 1/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il dipendente che eserciti attività o assuma incarichi in violazione del presente articolo è diffidato dal Direttore generale o direttore di assegnazione a cessare dalla situazione di incompatibilità entro il termine indicato all'articolo 63 del d.p.r. 3/1957.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Qualora nel termine indicato al comma 2 la situazione di incompatibilità non sia cessata, il soggetto che ha provveduto alla diffida ne dà comunicazione al dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di amministrazione del personale, che provvede alla dichiarazione di decadenza.”.

Art. 11

Attività compatibili. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 1/2009

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 1/2009 le parole: “Le attività svolte” sono sostituite dalle seguenti: “Le attività indicate al comma 1 che il dipendente intende svolgere”.

Art. 12

Incarichi extraimpiego autorizzabili. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 1/2009

1. La rubrica dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “Incarichi extraimpiego autorizzabili”.

2. Il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è abrogato.

3. L'alinea del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente: “Il regolamento di cui all'articolo 69 e il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale definiscono:”.

4. Il numero 4) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è abrogato.

5. La lettera b bis) del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è abrogata.

6. Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“4. I dipendenti sono autorizzati all'assunzione degli incarichi e delle cariche indicate al comma 1 dal Direttore generale o direttore di assegnazione. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all'articolo 40, ivi compresi i responsabili, è autorizzato dal Direttore generale. Per i dipendenti del Consiglio regionale le autorizzazioni sono rilasciate dal segretario generale, secondo quanto disposto dalla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale) e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.”.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“4 bis. Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico è individuato, in coerenza con le previsioni dell'articolo 8 del medesimo contratto, da specifiche disposizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 69 e nel regolamento di interno di organizzazione del Consiglio regionale. Con i medesimi regolamenti sono individuati i soggetti che assumono le funzioni di editore.”.

8. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“4 ter. I soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, di cui ai commi 4 e 4 bis, effettuano le segnalazioni per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 53, commi 7 bis e 9 del d.lgs. 165/2001.”.

9. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“5 bis. Il rilascio dell’autorizzazione è negato qualora i compensi per l’assunzione degli incarichi per i quali si richiede l’autorizzazione esorbitino dal limite annuo previsto all’articolo 34 bis.”.

10. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 33 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“5 ter. Il dipendente presenta nuova richiesta di autorizzazione per ogni modifica degli elementi inerenti alla natura dell’incarico e al soggetto committente.”.

11. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 33 della l.r. 1/5009 è inserito il seguente:

“5 quater. Il dipendente presenta richiesta di integrazione dell’autorizzazione precedentemente rilasciata per ogni modifica inerente alla durata dell’incarico e all’incremento del compenso.”.

Art. 13

Adempimenti inerenti alle attività prive di compenso. Sostituzione dell’articolo 33 bis della l.r. 1/2009

1. L’articolo 33 bis della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 33 bis

Adempimenti inerenti alle attività prive di compenso

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 32, comma 4, il dipendente comunica all’amministrazione regionale le attività extraimpiego prive di compenso che intende svolgere, anche con ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali, in associazioni od organismi comunque denominati, non aventi finalità lucrative.

2. Non sono soggette a comunicazione le attività prive di compenso che il dipendente svolge per le organizzazioni di volontariato, fatta eccezione per quelle che comportano lo svolgimento di ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali che rimangono soggette agli obblighi del comma 1.

3. Le attività di cui al comma 1 sono comunicate all’amministrazione con le modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 69 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.”.

Art. 14

Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti regionali. Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 1/2009

1. L’articolo 34 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 34

Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti regionali

1. Al dipendente possono essere conferiti incarichi non ricompresi negli ordinari compiti di ufficio.

2. Spetta agli organi di direzione politica il conferimento di incarichi in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni.

3. Spetta al direttore competente in materia di personale il conferimento degli incarichi di valenza interna. Spetta al segretario generale del Consiglio regionale il conferimento degli incarichi di valenza interna del Consiglio regionale.

4. Gli incarichi dei dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale derivanti dalle nomine di competenza della Giunta, del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all’articolo 33.

5. Il regolamento di cui all'articolo 69 e il regolamento interno di organizzazione del consiglio regionale definiscono:

a) limiti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi in rappresentanza e per conto della Giunta, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL, con particolare riferimento a:

1) obblighi dell'incaricato;

2) conciliabilità degli incarichi con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio e insussistenza del conflitto di interessi.

b) gli incarichi o le tipologie di incarichi aventi valenza interna di cui al comma 3 che non siano già previsti espressamente da legge o altra fonte normativa, nonché l'istituzione dei relativi registri regionali;

c) limiti e criteri per il riconoscimento di rimborsi spese per gli incarichi di docenza e tutoraggio, svolti al di fuori dell'orario di lavoro;

d) gli incarichi in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ovvero, su segnalazione del Presidente o di un componente della Giunta regionale, in seno a comitati o organismi a composizione mista Stato-regioni.”.

Art. 15

Limiti dei compensi. Inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“Art. 34 bis

Limiti dei compensi

1. Tutti gli incarichi conferiti, direttamente o su designazione dell'amministrazione, e autorizzati al personale non dirigente nell'anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo percepito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Tutti gli incarichi autorizzati ai dirigenti e ai responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all'articolo 41 nell'anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 15 per cento del trattamento economico complessivo percepito dagli stessi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale di cui all'articolo 50 ai quali è attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 51, comma 5 e ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri. Al restante personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e delle strutture dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni del comma 1.

4. Il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti agli stessi, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

5. Per il personale che, nell'anno precedente alla richiesta di autorizzazione, abbia avuto un rapporto di lavoro part-time sia stato collocato in aspettativa o comunque assente per legittima causa, i limiti previsti ai commi 1 e 2 sono determinati con riferimento al trattamento economico lordo in godimento.

6. Tutti i compensi lordi indicati negli atti di autorizzazione e di conferimento dell'anno di riferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.

7. Per gli incarichi a carattere pluriennale le quote annuali del compenso indicate negli atti di autorizzazione e di conferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.
8. La quota di compenso che eccede la somma autorizzata, benché entro i limiti previsti ai commi 1 e 2, è versata all'amministrazione direttamente dal committente o, se già percepita, dal dipendente.
9. I compensi relativi agli incarichi previsti all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.
10. I compensi relativi agli incarichi indicati all'articolo 34, comma 5, lettera d), concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.”.

Art. 16

Pari opportunità, valorizzazione del benessere del personale e assenza di discriminazioni. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 1/2009

1. La rubrica dell'articolo 35 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “Pari opportunità, valorizzazione del benessere del personale e assenza di discriminazioni”.
2. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 1/2009 le parole “parità di trattamento fra uomo e donna” sono sostituite dalle seguenti: “parità di genere”.

Art. 17

Informazioni sulle azioni positive. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 1/2009

1. Nella rubrica dell'articolo 38 della l.r. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: “e rapporto sulla situazione del personale”.
2. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“2. La direzione competente in materia di personale effettua periodici monitoraggi sulla situazione e sulle dinamiche del personale maschile e femminile della Regione Toscana e sullo stato di attuazione delle azioni positive e ne pubblica gli esiti nell'apposita sezione del sito istituzionale. ”.
3. Il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Art. 18

Disposizioni di coordinamento. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 1/2009 prima delle parole “Le disposizioni della presente legge” sono inserite le seguenti: “Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 3,”.

Art. 19

Incarico di responsabilità di segretario generale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 4/2008

1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) le parole "ed è a tempo pieno" sono sostituite dalle seguenti: " , è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività di cui all'articolo 32 e all'articolo 33 bis, comma 2, della l.r. 1/2009."

Art. 20
Norma finanziaria

1. Gli oneri di cui all'articolo 34, comma 5, lettera c) della l.r. 1/2009, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge, sono stimati in euro 1.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione di spesa n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma n. 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017/2019.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 21
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, da 9 a 15 e da 18 a 20 della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge si applicano anche alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della stessa.

Relazione illustrativa

Disposizioni in materia di attività extraimpiego, dirigenza e accesso all'impiego regionale. Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)

Con la presente proposta si procede ad una revisione complessiva delle disposizioni inerenti all'esercizio di attività extraimpiego da parte dei dipendenti regionali, al fine di garantire la razionalizzazione e la semplificazione dell'impianto normativo, nell'ottica di una totale rispondenza al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego.

Si definiscono puntualmente i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività extraimpiego al fine di assicurare ai dipendenti certezza in ordine alle procedure applicabili e si modificano le disposizioni sulle comunicazioni inerenti alle attività extraimpiego senza compenso svolte in associazioni non aventi finalità di lucro

Vengono ricondotti alla fonte legislativa e definiti dettagliatamente i limiti complessivi in percentuale relativi ai compensi che l'Amministrazione può autorizzare nell'anno solare, sia per il personale delle categorie che per la dirigenza.

La proposta contiene inoltre alcune specifiche disposizioni riguardanti la dirigenza e l'accesso all'impiego regionale.

Si illustrano di seguito puntualmente le modifiche riferite ai singoli articoli

L'art. 1, modificativo dell'art. 1 della l.r. 1/2009, ha la finalità di rafforzare il principio per cui l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge stessa che comportano doveri a carico dei dipendenti è fonte di responsabilità disciplinare. Conseguentemente, sono state eliminate specifiche disposizioni presenti nel testo riguardanti l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'art. 2 apporta modifiche all'art. 7 della l.r. 1/2009 che riconducono totalmente alla competenza del Direttore l'individuazione di personale assegnato alla propria direzione per la partecipazione ad organismi, sia interni che esterni all'Amministrazione, che svolgono funzioni di natura tecnica che richiedono l'esercizio delle competenze specialistiche della struttura di appartenenza. Tale partecipazione viene ricompresa negli ordinari compiti di ufficio del dipendente e non è pertanto oggetto di nomina o designazione discrezionale da parte del Presidente della Giunta regionale.

L'art. 3, modificativo dell'art. 9 della l.r. 1/2009, introduce, per esigenze di funzionalità dell'ente, la possibilità per il direttore di sostituire il responsabile di settore in caso di sua assenza temporanea. Tale ipotesi vale anche per il Direttore generale, nei confronti del responsabile di settore assegnato alla propria direzione.

L'art. 4 modifica l'art. 15 della l.r. 1/2009 avente ad oggetto il rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori, esplicitandone la compatibilità con le sole attività di cui agli articoli 32 e 33 bis, comma 2.

L'art. 5 esplicita che la partecipazione al Comitato dei garanti è gratuita.

L'art. 6 modifica l'art. 24 della l.r. 1/2009 demandando al regolamento di attuazione della legge la previsione delle modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Viene in tal modo integrata la disposizione attualmente contenuta nella lettera d) del comma 2

dell'art. 24, che riguarda solo la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

L'art. 7 modifica l'art. 27 della l.r. 1/2009 con riferimento alla composizione della commissione interna competente alla verifica della professionalità posseduta dai dipendenti di altre amministrazioni candidati al trasferimento presso la Regione Toscana, eliminando il riferimento alla necessaria presenza, nella medesima commissione, del dirigente della struttura cui il dipendente deve essere assegnato. Tale modifica si giustifica col fatto che la verifica da parte della commissione può avvenire in un momento antecedente a quello di assegnazione del dipendente alla struttura

L'art. 8 modifica l'art. 28 della l.r. 1/2009 confermando il consolidato principio, derivante dalla normativa statale, secondo cui le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato sono utilizzate in via prioritaria anche per le assunzioni del personale a tempo determinato, eliminando il limite dello scorrimento per una sola volta delle graduatorie stesse.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa statale in tema di durata massima complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato, viene esplicitato il divieto di assumere soggetti pur utilmente collocati in graduatorie regionali, laddove i medesimi abbiano già avuto con la Regione Toscana rapporti di lavoro a tempo determinato nella stessa categoria, di durata pari o superiore a trentasei mesi.

Sempre in coerenza della normativa statale, si stabilisce infine un principio di piena utilizzabilità delle graduatorie delle altre amministrazioni pubbliche per le assunzioni in Regione Toscana.

L'art. 9 sostituisce l'art. 30 della l.r. 1/2009. Viene perfezionata la formula che stabilisce la piena applicabilità delle disposizioni del capo IV della legge, relative alle attività extraimpiego, a tutti i dipendenti della Regione, sia della Giunta che del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, si rinvia al regolamento di attuazione della legge la disciplina delle modalità per lo svolgimento di altra attività lavorativa. In coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, si prevede che a tale personale si applichino le disposizioni vigenti sull'incompatibilità assoluta e la relativa procedura di diffida alla cessazione ed eventuale dichiarazione di decadenza da parte dell'Amministrazione.

Si introduce infine una norma che esplicita l'applicabilità delle norme in materia di attività extraimpiego ai dipendenti degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, fatta salva ogni diversa regolamentazione da parte degli stessi.

L'art. 10 modifica le disposizioni dell'art. 31 della l.r. 1/2009 che prevedono il ricorso all'istituto della decadenza del rapporto di pubblico impiego in caso di svolgimento di attività incompatibili, al fine di uniformare la normativa regionale alle disposizioni della normativa statale previste dal D.P.R. 3/1957. Si individua nella figura del direttore di assegnazione (o Direttore generale) il soggetto competente alla diffida e nel dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di amministrazione del personale il soggetto competente a dichiarare la decadenza dal rapporto di pubblico impiego.

L'art. 11 introduce un correttivo di carattere tecnico al comma 4 dell'art. 32 della l.r. 1/2009, precisando che la comunicazione all'Amministrazione delle attività compatibili da parte del dipendente deve essere preventiva.

L'art. 12 apporta numerose modifiche al testo vigente dell'art. 33 della l.r. 1/2009

Vengono abrogate le disposizioni contenute nel comma 2 e nel comma 3, lettera a), numero 4) dell'articolo, aventi ad oggetto rispettivamente i limiti dei compensi annuali spettanti ai dirigenti e ai dipendenti per gli incarichi extraimpiego e la definizione dell'entità dei compensi stessi da parte del regolamento attuativo. Ciò in coerenza con quanto previsto all'art. 16 della proposta, che riporta alla fonte primaria l'individuazione del limite percentuale dei compensi che l'Amministrazione può autorizzare nell'anno solare ai dipendenti.

Viene abrogata la disposizione (comma 3, lettera b bis) che demanda al regolamento la definizione delle modalità di recupero, anche mediante forme di rateizzazione e di dilazione di pagamento, dei compensi percepiti dai dipendenti regionali in violazione della normativa in materia di attività extraimpiego. Ciò al fine di ricondurre alla più generale disciplina del regolamento di contabilità vigente la definizione delle suddette modalità di recupero.

L'articolo introduce inoltre nuove disposizioni che individuano i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni all'assunzione di incarichi extraimpiego.

Per il personale non dirigente della Giunta tale soggetto è individuato nel direttore di assegnazione (o Direttore generale, qualora il dipendente sia assegnato alla struttura di quest'ultimo).

Per il personale delle strutture di supporto agli organi di governo, ivi compresi i responsabili, il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione extraimpiego è il Direttore generale, coerentemente con la previsione della disposizione vigente che attribuisce allo stesso la competenza dell'esercizio delle funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo.

Per il personale del Consiglio regionale l'autorizzazione viene rilasciata dal segretario generale, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della l.r. 4/2008 e del regolamento interno di organizzazione del Consiglio.

Per ciò che concerne il personale assunto con contratto di lavoro giornalistico, al fine di garantire la coerenza tra la normativa regionale in materia di attività extraimpiego e la disposizione di riferimento del contratto nazionale di lavoro giornalistico, si demanda l'individuazione del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al regolamento di attuazione della legge e al regolamento interno del Consiglio regionale, che provvederanno a tal fine all'individuazione dei soggetti che assumono le funzioni di editore.

Si prevede inoltre il diniego dell'autorizzazione qualora i compensi per l'assunzione degli incarichi per i quali si richiede l'autorizzazione esorbitino dal limite annuo stabilito all'art. 34 bis della legge.

Nell'ambito delle norme procedurali, si prevede che il dipendente presenti nuova richiesta di autorizzazione per ogni modifica degli elementi inerenti la natura dell'incarico e il soggetto committente; mentre nel caso di modifica inerente alla durata dell'incarico e all'incremento del compenso, il dipendente è tenuto a presentare richiesta di integrazione dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.

L'art. 13 sostituisce l'art. 33 bis della l.r. 1/2009 introducendo, in coerenza con l'obbligo di comunicazione delle attività considerate compatibili, il dovere del dipendente di comunicare all'Amministrazione le attività extraimpiego prive di compenso che intende svolgere in organismi non aventi finalità di lucro, anche con ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali. Le modalità di tale comunicazione saranno definite dal regolamento attuativo

Da tale obbligo è esonerato il dipendente che svolga attività in favore delle organizzazioni di volontariato senza ricoprire ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali.

Coerentemente con quanto disposto all'art. 1 della proposta, è abrogata la disposizione che prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo. E' altresì abrogata la disposizione che prevede l'applicazione dell'istituto della decadenza per lo svolgimento delle suddette attività in situazione di conflitto di interessi.

L'art. 14 della proposta sostituisce integralmente l'art. 34 della l.r. 1/2009. Nella nuova formulazione si prevede che il conferimento ai dipendenti di incarichi non ricompresi nei compiti di ufficio - sia in rappresentanza e per conto della Giunta regionale in senso ad enti e organismi esterni che di valenza interna - riguardi sia gli incarichi retribuiti che quelli senza compenso.

Si prevede inoltre il riconoscimento di rimborsi spese per gli incarichi di docenza e tutoraggio svolti dai dipendenti al di fuori dell'orario di lavoro, demandando al regolamento attuativo la definizione dei relativi limiti e criteri.

In considerazione dell'applicabilità della normativa in materia di attività extraimpiego a tutti i dipendenti della Regione, vengono infine riformulate le disposizioni che riguardano gli incarichi attribuiti ai dipendenti di Giunta e Consiglio svolti rispettivamente in conseguenza diretta delle nomine di competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta, nonché le disposizioni sugli incarichi aventi valenza interna svolti in entrambi gli organi della Regione. In nessuna di questa ipotesi è necessaria la preventiva autorizzazione.

L'articolo viene riformulato sotto il profilo redazionale unificando in un unico comma le disposizioni che rinviano al regolamento attuativo.

L'art. 15 inserisce nella l.r. 1/2009 l'art. 34 bis, avente ad oggetto i limiti dei compensi.

L'articolo riconduce alla fonte legislativa e definisce dettagliatamente in percentuale i limiti complessivi dei compensi che l'Amministrazione può autorizzare nell'anno solare per il personale dirigenziale e non. Ai responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo nonché ai responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio il cui trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti di settore di maggiore complessità, si applica il limite previsto per i dirigenti. Al restante personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio si applica il limite previsto per il personale non dirigente.

Vengono poi definite le modalità per il computo del limite dei compensi con disposizioni specifiche riguardanti gli incarichi a carattere pluriennale, quelli di cui all'articolo 113 del d. lgs. 50/2016 e quelli di rappresentanza della Regione in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni o a comitati od organismi a composizione mista Stato-regioni.

L'art. 16 introduce adeguamenti tecnici all'art. 35 della l.r. 1/2009

L'art. 17 modifica l'art. 38 della l.r. 1/2009 sostituendo alla predisposizione del rapporto annuale l'effettuazione di periodici monitoraggi sulla situazione e sulle dinamiche del personale maschile e femminile dell'Amministrazione e sullo stato di attuazione delle azioni positive, prevedendone la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il comma 3 dell'art. 38 viene abrogato in coerenza con le modifiche apportate al comma 2 dello stesso articolo.

L'art. 18 modifica l'art. 70 della l.r. 1/2009 inserendo una disposizione di raccordo con le modifiche apportate dall'art. 6 della proposta all'art. 30, comma 3 della l.r. 1/2009 in merito all'applicabilità delle disposizioni sulle attività extraimpiego nei confronti dei dipendenti degli enti e degli organismi dipendenti della Regione.

L'art. 19 interviene a modifica dell'art. 24 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) per esplicitare, in coerenza con le modifiche apportate all'art. 15 della l.r. 1/2009 avente ad oggetto il rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori, che l'incarico del segretario generale è compatibile con le sole attività di cui all'art. 32 della l.r. 1/2009.

L'art. 20 introduce una norma di carattere finanziario per la copertura dei rimborsi spese per gli incarichi di docenza e tutoraggio.

L'art. 21 prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge si apportino le necessarie modifiche al regolamento di attuazione e rinvia l'efficacia delle disposizioni in materia di attività extraimpiego alla data di entrata in vigore delle suddette modifiche.

Si prevede infine che le disposizioni introdotte con l'art. 8 della proposta all'art. 28 della l.r. 1/2009 si applicano anche alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA**Proposta di legge**

Disposizioni in materia di attività extraimpiego, dirigenza e accesso all'impiego regionale. Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo**

La modifica è finalizzata ad una revisione complessiva in materia di attività extraimpiego e a introdurre alcune disposizioni in materia di dirigenza e accesso all'impiego regionale.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente)

La tipologia di competenza legislativa interessata dalla proposta di legge è concorrente.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

Non ci sono profili di contrasto con le norme di principio statali.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

L'intervento non si pone in rapporto con altre leggi regionali in materia.

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

La presente proposta di modifica risulta compatibile con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento normativo risulta coerente con l'ordinamento comunitario.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)

Non vi è necessità di notificare la proposta di legge alla Commissione europea.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

La presente proposta di modifica è conforme ai principi e alle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta di legge risulta coerente con i principi in materia di qualità della normazione di cui alla lr 55/2008, con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa.

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

La proposta di legge è coerente con le tecniche redazionali sopra indicate.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

La presente proposta di legge non prevede disposizioni delle tipologie ivi richiamate.

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

Il termine previsto dall'articolo 22 della PDL appare congruo per la predisposizione ed approvazione delle modifiche al Regolamento 33/R/2010.

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

Sono state inserite le disposizioni transitorie all'articolo 22 della PDL.

TESTO COORDINATO

<p>Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)</p>	
<p>CAPO I Principi generali</p> <p>Art. 1 Principi e finalità</p> <p>1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 52 e 53 dello Statuto regionale.</p> <p>2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).</p>	<p>CAPO I Principi generali</p> <p>Art. 1 Principi e finalità</p> <p>1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 52 e 53 dello Statuto regionale.</p> <p>2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).</p> <p>2 bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge che comportano doveri a carico dei dipendenti determina responsabilità disciplinare.</p>
<p>CAPO II Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale</p> <p>SEZIONE I Struttura operativa della Giunta regionale</p> <p>Art. 7 Direttore</p> <p>1. Il direttore assicura l'unitarietà di azione della direzione e svolge le seguenti funzioni: a) definisce il programma gestionale annuale della direzione, secondo le direttive impartite dal Direttore generale, e ne cura l'attuazione assicurando l'integrazione con le altre direzioni; b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi predisposti dalle strutture interne alla direzione; c) sovrintende all'attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte dei settori; d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le direttive impartite dal Direttore</p>	<p>CAPO II Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale</p> <p>SEZIONE I Struttura operativa della Giunta regionale</p> <p>Art. 7 Direttore</p> <p>1. Il direttore assicura l'unitarietà di azione della direzione e svolge le seguenti funzioni: a) definisce il programma gestionale annuale della direzione, secondo le direttive impartite dal Direttore generale, e ne cura l'attuazione assicurando l'integrazione con le altre direzioni; b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi predisposti dalle strutture interne alla direzione; c) sovrintende all'attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte dei settori; d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le direttive impartite dal Direttore generale e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte</p>

<p>generale e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori;</p> <p>e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore generale;</p> <p>f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del Direttore Generale, reso sulla base di un'istruttoria della direzione competente in materia di organizzazione;</p> <p>g) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali e assegna i relativi incarichi, tenendo anche conto del principio cautelare della rotazione nell'affidamento di incarichi riferiti alle aree di rischio, come individuate dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della normativa vigente, fermo restando la salvaguardia dell'esigenza della continuità dell'azione amministrativa alla luce della specificità professionale e dell'eventuale infungibilità della posizione rivestita;</p> <p>h) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell'ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;</p> <p>i) dirige, coordina e controlla l'attività dei settori e assume nei confronti dei dirigenti responsabili poteri sostitutivi in caso di inerzia, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);</p> <p>i bis) adotta, nei casi di emergenza, gli atti di competenza dei dirigenti qualora, per cause di forza maggiore debitamente motivate, ricorra l'oggettiva impossibilità degli stessi a provvedere;</p> <p>j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei responsabili dei settori, dei dirigenti responsabili di posizione individuale e del personale non dirigenziale a suo diretto riferimento;</p> <p>k) designa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di</p>	<p>dai settori;</p> <p>e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore generale;</p> <p>f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del Direttore Generale, reso sulla base di un'istruttoria della direzione competente in materia di organizzazione;</p> <p>g) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali e assegna i relativi incarichi, tenendo anche conto del principio cautelare della rotazione nell'affidamento di incarichi riferiti alle aree di rischio, come individuate dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della normativa vigente, fermo restando la salvaguardia dell'esigenza della continuità dell'azione amministrativa alla luce della specificità professionale e dell'eventuale infungibilità della posizione rivestita;</p> <p>h) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell'ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;</p> <p>i) dirige, coordina e controlla l'attività dei settori e assume nei confronti dei dirigenti responsabili poteri sostitutivi in caso di inerzia, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);</p> <p>i bis) adotta, nei casi di emergenza, gli atti di competenza dei dirigenti qualora, per cause di forza maggiore debitamente motivate, ricorra l'oggettiva impossibilità degli stessi a provvedere;</p> <p>j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei responsabili dei settori, dei dirigenti responsabili di posizione individuale e del personale non dirigenziale a suo diretto riferimento;</p> <p>k) individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali all'interno</p>
---	--

<p>competenza della Regione), i dipendenti regionali in qualità di esperti all'interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;</p> <p>k bis) nomina le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera a) della l.r. 5/2008, ivi comprese le commissioni di esperti, individuati in ragione dell'ufficio ricoperto, istituite per l'istruttoria e la valutazione di progetti da ammettere all'erogazione di contributi finanziati da programmi comunitari, da risorse nazionali o da programmi regionali;</p> <p>k ter) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica.</p> <p>1 bis. Il direttore può delegare al dirigente responsabile di settore la funzione di cui al comma 1, lettera k bis), qualora la commissione svolga funzioni riconducibili alla competenza esclusiva del dirigente stesso.</p> <p>2. Il direttore promuove l'azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.</p> <p>3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della medesima direzione da lui designato o da altro direttore designato dal Direttore generale.</p> <p>4. All' Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore.</p>	<p><i>di commissioni, comitati e organismi comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;</i></p> <p>k bis) nomina le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera a) della l.r. 5/2008, ivi comprese le commissioni di esperti, individuati in ragione dell'ufficio ricoperto, istituite per l'istruttoria e la valutazione di progetti da ammettere all'erogazione di contributi finanziati da programmi comunitari, da risorse nazionali o da programmi regionali;</p> <p>k ter) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica.</p> <p>1 bis. Il direttore può delegare al dirigente responsabile di settore la funzione di cui al comma 1, lettera k bis), qualora la commissione svolga funzioni riconducibili alla competenza esclusiva del dirigente stesso.</p> <p>2. Il direttore promuove l'azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.</p> <p>3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della medesima direzione da lui designato o da altro direttore designato dal Direttore generale.</p> <p>4. All' Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 Responsabile di settore</p> <p>1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e li sottopone al direttore;</p> <p>b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore, esercitando i connessi poteri di spesa e, ove previsto, di acquisizione delle entrate;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Responsabile di settore</p> <p>1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e li sottopone al direttore;</p> <p>b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore, esercitando i connessi poteri di spesa e, ove previsto, di acquisizione delle entrate;</p> <p>b bis) assicura, nei casi di cui all'articolo 4 ter,</p>

<p>b bis) assicura, nei casi di cui all'articolo 4 ter, comma 2 bis, l'apporto del proprio settore al perseguimento degli obiettivi di competenza della Direzione generale della Giunta regionale o di altra direzione, secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3, lettera g bis);</p> <p>c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;</p> <p>d) adotta gli atti di gestione del personale assegnato al settore, promuove i procedimenti disciplinari provvedendo ad irrogare le sanzioni di sua competenza ed a trasmettere all'ufficio competente gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni disciplinari più gravi;</p> <p>e) garantisce l'integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali;</p> <p>f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l'attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.</p> <p>g) fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63, ha il potere di conciliare e transigere le controversie nelle materie di competenza nell'ambito delle procedure disciplinate dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.</p> <p>2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da altro dirigente, designato dal direttore o dal Direttore generale.</p>	<p>comma 2 bis, l'apporto del proprio settore al perseguimento degli obiettivi di competenza della Direzione generale della Giunta regionale o di altra direzione, secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3, lettera g bis);</p> <p>c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;</p> <p>d) adotta gli atti di gestione del personale assegnato al settore, promuove i procedimenti disciplinari provvedendo ad irrogare le sanzioni di sua competenza ed a trasmettere all'ufficio competente gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni disciplinari più gravi;</p> <p>e) garantisce l'integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali;</p> <p>f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l'attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.</p> <p>g) fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63, ha il potere di conciliare e transigere le controversie nelle materie di competenza nell'ambito delle procedure disciplinate dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.</p> <p>2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal direttore oppure da altro dirigente designato dal direttore stesso. Il responsabile di settore assegnato alla direzione generale è sostituito da altro dirigente designato dal Direttore generale oppure dallo stesso Direttore generale.</p>
<p>Art. 15</p> <p>Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori</p> <p>1. L'incarico di Direttore generale e di direttore è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 2. Il contratto individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.</p> <p>2. L'incarico di Direttore generale e di direttore ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il</p>	<p>Art. 15</p> <p>Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori</p> <p>1. L'incarico di Direttore generale e di direttore è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 2. Il contratto individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.</p> <p>2. L'incarico di Direttore generale e di direttore ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è</p>

<p>trattamento economico del Direttore generale e dei direttori, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.</p> <p>3. La sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 con dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell'anzianità di servizio.</p> <p>4. Alla cessazione del contratto, salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, il dirigente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica ed economica in godimento prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato Direttore generale o direttore rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.</p> <p>5. In relazione alla cura degli interessi della Regione, il Direttore generale e i direttori possono essere destinatari di nomine o designazioni regionali. Gli eventuali emolumenti derivanti dalla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla Regione e vengono utilizzati per le finalità di cui all'articolo 70, comma 2.</p>	<p>compatibile con le sole attività indicate all'articolo 32 e all'articolo 33 bis, comma 2. Il trattamento economico del Direttore generale e dei direttori, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.</p> <p>3. La sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 con dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell'anzianità di servizio.</p> <p>4. Alla cessazione del contratto, salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, il dirigente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica ed economica in godimento prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato Direttore generale o direttore rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.</p> <p>5. In relazione alla cura degli interessi della Regione, il Direttore generale e i direttori possono essere destinatari di nomine o designazioni regionali. Gli eventuali emolumenti derivanti dalla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla Regione e vengono utilizzati per le finalità di cui all'articolo 70, comma 2.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 Comitato dei garanti</p> <p>1. Il Comitato dei garanti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:</p> <p>a) un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, che lo presiede, designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Toscana;</p> <p>b) un dirigente a tempo indeterminato della Giunta regionale eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato della Giunta stessa, oppure un dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale, eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio stesso,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 Comitato dei garanti</p> <p>1. Il Comitato dei garanti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:</p> <p>a) un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, che lo presiede, designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Toscana;</p> <p>b) un dirigente a tempo indeterminato della Giunta regionale eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato della Giunta stessa, oppure un dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale, eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio stesso, qualora il comitato si debba esprimere su provvedimenti che</p>

<p>qualora il comitato si debba esprimere su provvedimenti che riguardino il Consiglio regionale;</p> <p>c) un esperto scelto dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.</p> <p>2. Il Comitato dura in carica tre anni.</p> <p>3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di elezione del componente dirigente regionale e le modalità di funzionamento del Comitato.</p>	<p>riguardino il Consiglio regionale;</p> <p>c) un esperto scelto dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico</p> <p>2. Il Comitato dura in carica tre anni.</p> <p>2 bis. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.</p> <p>3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di elezione del componente dirigente regionale e le modalità di funzionamento del Comitato.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III</p> <p style="text-align: center;">Dotazione organica, programmazione del fabbisogno di personale e accesso</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE II</p> <p style="text-align: center;">Accesso</p> <p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;">Reclutamento del personale</p> <p>1. Il reclutamento del personale presso la Regione avviene con contratto individuale di lavoro:</p> <p>a) tramite procedure selettive, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato;</p> <p>b) mediante avviamento a selezione, tramite i servizi per l'impiego ai sensi della normativa vigente, per il personale da inquadrare nelle categorie A e B, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere;</p> <p>c) con le modalità previste dalla legislazione vigente per le assunzioni obbligatorie;</p> <p>d) mediante trasferimento dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda.</p> <p>2. Con il regolamento di cui all'articolo 69 sono disciplinate:</p> <p>a) le modalità di assunzione agli impieghi;</p> <p>b) le procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato;</p> <p>c) le categorie riservatarie e le preferenze;</p> <p>d) le modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;</p> <p>e) la composizione, le modalità di nomina, gli adempimenti e i compensi dei componenti</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III</p> <p style="text-align: center;">Dotazione organica, programmazione del fabbisogno di personale e accesso</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE II</p> <p style="text-align: center;">Accesso</p> <p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;">Reclutamento del personale</p> <p>1. Il reclutamento del personale presso la Regione avviene con contratto individuale di lavoro:</p> <p>a) tramite procedure selettive, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato;</p> <p>b) mediante avviamento a selezione, tramite i servizi per l'impiego ai sensi della normativa vigente, per il personale da inquadrare nelle categorie A e B, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere;</p> <p>c) con le modalità previste dalla legislazione vigente per le assunzioni obbligatorie;</p> <p>d) mediante trasferimento dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda.</p> <p>2. Con il regolamento di cui all'articolo 69 sono disciplinate:</p> <p>a) le modalità di assunzione agli impieghi;</p> <p>b) le procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato;</p> <p>c) le categorie riservatarie e le preferenze;</p> <p>d) le modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e da tempo pieno a tempo parziale;</p> <p>e) la composizione, le modalità di nomina, gli adempimenti e i compensi dei componenti interni</p>

<p>interni ed esterni delle commissioni di selezione, comprese quelle per le borse di studio.</p> <p>3. I bandi e gli avvisi di selezione possono prevedere l'indicazione dei posti per ambito provinciale.</p> <p>4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale possono definire, tramite intesa, le modalità di utilizzazione delle graduatorie di concorsi banditi per profili professionali comuni ai rispettivi ruoli.</p> <p>5. I bandi possono prevedere l'indizione di concorsi unici, previo accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri relativi, tra la Regione e gli enti, aziende ed agenzie regionali, gli enti locali della Toscana, le aziende unità sanitarie locali (aziende USL) della Toscana e altre pubbliche amministrazioni.</p> <p>6. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi e alle selezioni per il reclutamento del personale decorre dal giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).</p> <p>7. Le norme sui compensi previsti per le commissioni di selezione della Regione Toscana trovano applicazione anche per le commissioni di concorso delle aziende USL.</p> <p>8. L'eventuale inquadramento dei dipendenti assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 34 bis del d.lgs. 165/2001 è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione regionale del possesso dei requisiti indicati nella comunicazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 69.</p> <p>8 bis. A far data dal 1° gennaio 2011, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, l'amministrazione deve attivare le procedure di mobilità di cui all'articolo 27, commi da 1 bis a 1 quinquies.</p>	<p>ed esterni delle commissioni di selezione, comprese quelle per le borse di studio.</p> <p>3. I bandi e gli avvisi di selezione possono prevedere l'indicazione dei posti per ambito provinciale.</p> <p>4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale possono definire, tramite intesa, le modalità di utilizzazione delle graduatorie di concorsi banditi per profili professionali comuni ai rispettivi ruoli.</p> <p>5. I bandi possono prevedere l'indizione di concorsi unici, previo accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri relativi, tra la Regione e gli enti, aziende ed agenzie regionali, gli enti locali della Toscana, le aziende unità sanitarie locali (aziende USL) della Toscana e altre pubbliche amministrazioni.</p> <p>6. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi e alle selezioni per il reclutamento del personale decorre dal giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).</p> <p>7. Le norme sui compensi previsti per le commissioni di selezione della Regione Toscana trovano applicazione anche per le commissioni di concorso delle aziende USL.</p> <p>8. L'eventuale inquadramento dei dipendenti assegnati alla Regione ai sensi articolo 34 bis del d.lgs. 165/2001 è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione regionale del possesso dei requisiti indicati nella comunicazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 69.</p> <p>8 bis. A far data dal 1° gennaio 2011, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, l'amministrazione deve attivare le procedure di mobilità di cui all'articolo 27, commi da 1 bis a 1 quinquies.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p>Posti disponibili da coprire mediante selezione</p> <p>1. Si considerano posti disponibili da coprire mediante selezione sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. Questi ultimi sono</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p>Posti disponibili da coprire mediante selezione</p> <p>1. Si considerano posti disponibili da coprire mediante selezione sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. Questi ultimi sono conferiti al verificarsi</p>

<p>conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.</p> <p>1 bis. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 18 e 29, l'amministrazione può coprire posti vacanti in organico per ciascun profilo mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica e profilo in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.</p> <p>1 ter. Ai fini di cui al comma 1, entro il primo trimestre di ogni anno, l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale l'elenco dei posti vacanti e disponibili da ricoprire, con l'indicazione di eventuali requisiti specifici richiesti e, per i posti non dirigenziali, dei relativi profili professionali. Entro i trenta giorni successivi i dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla stessa qualifica e profilo possono presentare la domanda di trasferimento corredata da un curriculum che evidenzi l'esperienza lavorativa svolta nella qualifica e nel profilo da ricoprire. Per motivate esigenze dell'amministrazione il termine di presentazione delle domande di trasferimento può essere ridotto a quindici giorni.</p> <p>1 quater. La verifica della professionalità posseduta in relazione ai posti da ricoprire ed ai profili professionali interessati è effettuata da apposita commissione della quale fa parte il dirigente alla cui struttura il dipendente deve essere assegnato. La verifica è effettuata in base ai contenuti del curriculum ed al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti e, per i dipendenti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, tramite colloquio.</p> <p>1 quinquies. Il trasferimento di dipendenti da altre amministrazioni è comunque subordinato all'assenza di dipendenti da inquadrare ai sensi dell'articolo 24, comma 8, e al consenso da parte dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti. L'amministrazione effettua la procedura di cui al comma 1 ter contestualmente alle verifiche di cui all'articolo 24, comma 8.</p>	<p>delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.</p> <p>1 bis. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 18 e 29, l'amministrazione può coprire posti vacanti in organico per ciascun profilo mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica e profilo in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.</p> <p>1 ter. Ai fini di cui al comma 1, entro il primo trimestre di ogni anno, l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale l'elenco dei posti vacanti e disponibili da ricoprire, con l'indicazione di eventuali requisiti specifici richiesti e, per i posti non dirigenziali, dei relativi profili professionali. Entro i trenta giorni successivi i dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla stessa qualifica e profilo possono presentare la domanda di trasferimento corredata da un curriculum che evidenzi l'esperienza lavorativa svolta nella qualifica e nel profilo da ricoprire. Per motivate esigenze dell'amministrazione il termine di presentazione delle domande di trasferimento può essere ridotto a quindici giorni.</p> <p>1 quater. La verifica della professionalità posseduta in relazione ai posti da ricoprire ed ai profili professionali interessati è effettuata da apposita commissione interna. La verifica è effettuata in base ai contenuti del curriculum ed al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti e, per i dipendenti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, tramite colloquio.</p> <p>1 quinquies. Il trasferimento di dipendenti da altre amministrazioni è comunque subordinato all'assenza di dipendenti da inquadrare ai sensi dell'articolo 24, comma 8, e al consenso da parte dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti. L'amministrazione effettua la procedura di cui al comma 1 ter contestualmente alle verifiche di cui all'articolo 24, comma 8.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p style="text-align: center;">Graduatorie delle selezioni pubbliche</p> <p>1. Le graduatorie delle selezioni pubbliche sono pubblicate sul BURT e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.</p> <p>2. Le graduatorie delle selezioni pubbliche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p style="text-align: center;">Graduatorie delle selezioni pubbliche</p> <p>1. Le graduatorie delle selezioni pubbliche sono pubblicate sul BURT e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.</p> <p>2. Le graduatorie delle selezioni pubbliche restano aperte per tre anni a decorrere dalla data del</p>

restano aperte per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione, fatta eccezione per le graduatorie delle selezioni per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, che restano aperte per diciotto mesi.

3. Le graduatorie possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste dalla legge, per gli ulteriori posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e disponibili nel periodo di validità delle stesse.

4. Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo determinato. Tale utilizzazione cessa al termine di un solo scorrimento completo di ciascuna graduatoria.

5. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.

6. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria.

7. Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, dagli enti, aziende ed agenzie regionali, dagli enti locali della Toscana, dalle aziende USL della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria.

7 bis. La Regione Toscana può utilizzare le graduatorie vigenti degli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto qualora la stessa non abbia proprie graduatorie vigenti per gli stessi profili professionali.

8. La Regione può, d'intesa con gli enti e le amministrazioni di cui al comma 7, utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche bandite dagli stessi solo per le assunzioni di personale

provvedimento di approvazione, fatta eccezione per le graduatorie delle selezioni per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, che restano aperte per diciotto mesi.

3. Le graduatorie possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste dalla legge, per gli ulteriori posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e disponibili nel periodo di validità delle stesse.

4. Le assunzioni a tempo determinato avvengono utilizzando in via prioritaria e anche reiterata le graduatorie a tempo indeterminato.

4 bis. In coerenza con le disposizioni statali vigenti, non possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti utilmente collocati in graduatorie, anche a tempo indeterminato, che abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, se relativi alla medesima categoria.

5. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.

6. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria.

7. Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, dagli enti, aziende ed agenzie regionali, dagli enti locali della Toscana, dalle aziende USL della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria.

~~7 bis. La Regione Toscana può utilizzare le graduatorie vigenti degli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto qualora la stessa non abbia proprie graduatorie vigenti per gli stessi profili professionali.~~

8. La Regione può utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche degli enti e delle

<p>da assegnare agli uffici regionali ubicati nello stesso ambito provinciale dell'ente o amministrazione che ha bandito la selezione.</p>	<p>amministrazioni di cui al comma 7, qualora la stessa non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali, previa intesa con gli enti medesimi.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV Attività extraimpiego dei dipendenti</p> <p style="text-align: center;">Art. 30 Oggetto</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo individuano i principi generali per lo svolgimento di attività extraimpiego, retribuite e non, dei dipendenti della Giunta regionale, ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono per dipendenti della Giunta regionale quelli assunti a tempo indeterminato e determinato dalla Giunta.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV Attività extraimpiego dei dipendenti</p> <p style="text-align: center;">Art. 30 Ambito di applicazione</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo individuano i principi generali per lo svolgimento di attività extraimpiego, retribuite e non, dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato della Giunta e del Consiglio regionale, ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, fermo restando quanto previsto al comma 2.</p> <p>2. Per i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, il regolamento di cui all'articolo 69 e il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale disciplinano le modalità per lo svolgimento di altra attività lavorativa. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste per tali dipendenti dalla normativa statale, alle quali si applica la procedura prevista all'articolo 31, commi 2 e 2 bis.</p> <p>3. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione nei confronti dei dipendenti degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, salva diversa regolamentazione da parte degli stessi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 Attività incompatibili</p> <p>1. Il dipendente non può:</p> <p>a) esercitare alcun commercio o industria o assumere impieghi alle dipendenze di privati o enti pubblici;</p> <p>b) assumere cariche in società a capitale interamente privato anche se a titolo gratuito;</p> <p>c) assumere le cariche di amministratore unico o delegato, di presidente del collegio dei revisori di società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonché di aziende di enti locali;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 Attività incompatibili</p> <p>1. Il dipendente non può:</p> <p>a) esercitare alcun commercio o industria o assumere impieghi alle dipendenze di privati o enti pubblici;</p> <p>b) assumere cariche in società a capitale interamente privato anche se a titolo gratuito;</p> <p>c) assumere le cariche di amministratore unico o delegato, di presidente del collegio dei revisori di società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonché di aziende di enti locali;</p>

<p>d) esercitare alcuna professione o svolgere incarichi professionali retribuiti, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 33.</p> <p>d bis) svolgere ogni altro incarico o attività incompatibili per espressa previsione di disposizioni nazionali vigenti.</p> <p>2. Il dipendente che eserciti attività o assuma incarichi in violazione del presente articolo e dell'articolo 34 è diffidato dal dirigente della competente struttura a cessare dalla situazione di incompatibilità entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta.</p>	<p>d) esercitare alcuna professione o svolgere incarichi professionali retribuiti, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 33.</p> <p>d bis) svolgere ogni altro incarico o attività incompatibili per espressa previsione di disposizioni nazionali vigenti.</p> <p>2. Il dipendente che eserciti attività o assuma incarichi in violazione del presente articolo è diffidato dal Direttore generale o direttore di assegnazione a cessare dalla situazione di incompatibilità entro il termine indicato all'articolo 63 del d.p.r. 3/1957.</p> <p>2 bis. Qualora nel termine indicato al comma 2 la situazione di incompatibilità non sia cessata, il soggetto che ha provveduto alla diffida ne dà comunicazione al dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di amministrazione del personale, che provvede alla dichiarazione di decadenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32 Attività compatibili</p> <p>1. Il dipendente può svolgere, fermo restando i divieti di cui all'articolo 31, le attività che concretano la libera manifestazione del pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Rientrano, in particolare, tra tali attività:</p> <p>a) le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;</p> <p>b) l'utilizzazione economica come autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;</p> <p>c) la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore;</p> <p>c bis) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché l'attività di docenza e di ricerca scientifica.</p> <p>2. Ai dipendenti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico il comma 1 si applica limitatamente alle attività di cui alle lettere b), c) e c)bis.</p> <p>3. Possono altresì essere svolti:</p> <p>a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa o fuori ruolo;</p> <p>b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.</p> <p>4. Le attività svolte, qualora comportino un compenso, sono comunicate</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 Attività compatibili</p> <p>1. Il dipendente può svolgere, fermo restando i divieti di cui all'articolo 31, le attività che concretano la libera manifestazione del pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Rientrano, in particolare, tra tali attività:</p> <p>a) le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;</p> <p>b) l'utilizzazione economica come autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;</p> <p>c) la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore;</p> <p>c bis) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché l'attività di docenza e di ricerca scientifica.</p> <p>2. Ai dipendenti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico il comma 1 si applica limitatamente alle attività di cui alle lettere b), c) e c)bis.</p> <p>3. Possono altresì essere svolti:</p> <p>a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa o fuori ruolo;</p> <p>b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.</p> <p>4. Le attività indicate al comma 1 che il dipendente intende svolgere, qualora comportino</p>

<p>all'amministrazione con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 69.</p>	<p>un compenso, sono comunicate all'amministrazione con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 69.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p>Incarichi extraimpiego autorizzati ai dipendenti su richiesta di soggetti terzi</p> <p>1. Il dipendente può essere autorizzato all'assunzione di:</p> <p>a) incarichi esterni saltuari o temporanei, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;</p> <p>b) cariche in società pubbliche o a partecipazione pubblica, cooperative, società sportive dilettantistiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e fondazioni, per le quali sia previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso.</p> <p>2. Tutti gli incarichi extraimpiego autorizzati ai dirigenti regionali non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 25 per cento del trattamento economico complessivo in godimento. Per i dipendenti non dirigenti il compenso annuale non può superare il 45 per cento del trattamento economico in godimento.</p> <p>3. Il regolamento di cui all'articolo 69 definisce:</p> <p>a) i criteri di individuazione degli incarichi e delle cariche di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:</p> <p>1) natura dell'incarico;</p> <p>2) durata, tempi e modi di espletamento dell'incarico;</p> <p>3) sussistenza di altre autorizzazioni e di altri incarichi extraimpiego conferiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 34;</p> <p>4) entità del compenso previsto.</p> <p>b) modalità e tempi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.</p> <p>b bis) modalità di recupero, anche mediante forme di rateizzazione e di dilazione di pagamento, dei compensi percepiti dai dipendenti regionali in violazione della normativa in materia di attività extraimpiego ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 .</p> <p>4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;"><i>Incarichi extraimpiego autorizzabili</i></p> <p>1. Il dipendente può essere autorizzato all'assunzione di:</p> <p>a) incarichi esterni saltuari o temporanei, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;</p> <p>b) cariche in società pubbliche o a partecipazione pubblica, cooperative, società sportive dilettantistiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e fondazioni, per le quali sia previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso.</p> <p>2. <i>abrogato</i></p> <p>3. <i>Il regolamento di cui all'articolo 69 e il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale definiscono:</i></p> <p>a) i criteri di individuazione degli incarichi e delle cariche di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:</p> <p>1) natura dell'incarico;</p> <p>2) durata, tempi e modi di espletamento dell'incarico;</p> <p>3) sussistenza di altre autorizzazioni e di altri incarichi extraimpiego conferiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 34;</p> <p>4) <i>abrogato</i>.</p> <p>b) modalità e tempi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.</p> <p>b bis) <i>abrogata</i></p> <p>4. <i>I dipendenti sono autorizzati all'assunzione</i></p>

dal Direttore generale o dal direttore.

5. L'atto di autorizzazione dichiara la conciliabilità dell'incarico con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio ed esclude il conflitto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente. La conciliabilità è valutata anche tenendo conto del conflitto di interesse potenziale ai sensi dell'articolo 53, commi 5 e 7, del d.lgs. 165/2001.

6. Il regolamento di cui all'articolo 69 definisce i criteri di valutazione della conciliabilità dell'incarico sulla base dei seguenti elementi:

degli incarichi e delle cariche indicate al comma 1 dal Direttore generale o direttore di assegnazione. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all'articolo 40, ivi compresi i responsabili, è autorizzato dal Direttore generale. Per i dipendenti del Consiglio regionale le autorizzazioni sono rilasciate dal segretario generale, secondo quanto disposto dalla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale) e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

4 bis. Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico è individuato, in coerenza con le previsioni dell'articolo 8 del medesimo contratto, da specifiche disposizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 69 e nel regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. Con i medesimi regolamenti sono individuati i soggetti che assumono le funzioni di editore.

4 ter. I soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, di cui ai commi 4 e 4 bis, effettuano le segnalazioni per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 53, commi 7 bis e 9 del d.lgs. 165/2001.

5. L'atto di autorizzazione dichiara la conciliabilità dell'incarico con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio ed esclude il conflitto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente. La conciliabilità è valutata anche tenendo conto del conflitto di interesse potenziale ai sensi dell'articolo 53, commi 5 e 7, del d.lgs. 165/2001.

5 bis. Il rilascio dell'autorizzazione è negato qualora i compensi per l'assunzione degli incarichi per i quali si richiede l'autorizzazione esorbitino dal limite annuo previsto all'articolo 34 bis.

5 ter. Il dipendente presenta nuova richiesta di autorizzazione per ogni modifica degli elementi inerenti alla natura dell'incarico e al soggetto committente.

5 quater. Il dipendente presenta richiesta di integrazione dell'autorizzazione precedentemente rilasciata per ogni modifica inerente alla durata dell'incarico e all'incremento del compenso.

6. Il regolamento di cui all'articolo 69 definisce i criteri di valutazione della conciliabilità dell'incarico sulla base dei seguenti elementi:

<p>a) connessione con i compiti del dipendente e con le competenze delle strutture della Giunta regionale o della pubblica amministrazione presso cui il dipendente stesso presta servizio;</p> <p>b) sussistenza di finanziamenti regionali erogati dalla struttura regionale presso la quale il dipendente svolge le sue mansioni e connessi all'attività extraimpiego per lo svolgimento della quale il dipendente chiede l'autorizzazione.</p>	<p>a) connessione con i compiti del dipendente e con le competenze delle strutture della Giunta regionale o della pubblica amministrazione presso cui il dipendente stesso presta servizio;</p> <p>b) sussistenza di finanziamenti regionali erogati dalla struttura regionale presso la quale il dipendente svolge le sue mansioni e connessi all'attività extraimpiego per lo svolgimento della quale il dipendente chiede l'autorizzazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 bis Attività extraimpiego senza fini di lucro</p> <p>1. L'amministrazione regionale riconosce il diritto del dipendente a svolgere attività extraimpiego di utilità sociale, prive di compenso, in società, associazioni o organismi comunque denominati, non aventi finalità lucrative, anche con ruoli direttivi e di rappresentanza.</p> <p>2. E' dovere del dipendente comunicare all'amministrazione regionale l'inizio e la cessazione dell'attività extraimpiego svolta senza alcun compenso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), ed assicurare che l'esercizio di tale attività non sia svolto in conflitto con l'attività di impiego, in particolare quando la struttura regionale alla quale è assegnato è preposta all'erogazione di risorse alle società, associazioni o agli organismi ai quali il dipendente partecipa con ruoli direttivi o di rappresentanza.</p> <p>3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.</p> <p>4. Quando l'amministrazione regionale riconosce situazioni di conflitto trova applicazione la procedura di cui all'articolo 31, comma 2.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 bis Adempimenti inerenti alle attività prive di compenso</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 32, comma 4, il dipendente comunica all'amministrazione regionale le attività extraimpiego prive di compenso che intende svolgere, anche con ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali, in associazioni od organismi comunque denominati, non aventi finalità lucrative.</p> <p>2. Non sono soggette a comunicazione le attività prive di compenso che il dipendente svolge per le organizzazioni di volontariato, fatta eccezione per quelle che comportano lo svolgimento di ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali, che rimangono soggette agli obblighi del comma 1.</p> <p>3. Le attività di cui al comma 1 sono comunicate all'amministrazione con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 69 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34 Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti della Giunta regionale</p> <p>1. Al dipendente possono essere conferiti incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Giunta non ricompresi negli ordinari</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti regionali</p> <p>1. Al dipendente possono essere conferiti incarichi non ricompresi negli ordinari compiti di ufficio.</p> <p>2. Spetta agli organi di direzione politica il</p>

<p>compiti di ufficio.</p> <p>2. Agli incarichi di cui al comma 1 si accede mediante atti dell'organo di direzione politica o del direttore competente in materia di personale.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis, spettano agli organi di direzione politica gli atti di nomina e di designazione di competenza regionale in seno ad enti ed organismi esterni.</p> <p>3 bis. Abrogato.</p> <p>4. Spetta al direttore competente in materia di personale il conferimento ai dipendenti degli incarichi di valenza interna.</p> <p>5. Il regolamento di cui all'articolo 69 definisce:</p> <p>a) gli incarichi o le tipologie di incarichi retribuiti aventi valenza interna di cui al comma 4 che non siano già previsti espressamente da legge o altra fonte normativa;</p> <p>b) limiti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Giunta non ricompresi nei compiti d'ufficio, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL, con particolare riferimento a:</p> <p>1) istituzione di appositi registri regionali;</p> <p>2) limiti dei compensi;</p> <p>3) obblighi dell'incaricato;</p> <p>4) conciliabilità degli incarichi con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio e insussistenza del conflitto di interessi.</p> <p>6. Gli incarichi svolti in conseguenza diretta delle nomine di competenza del Consiglio regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all'articolo 33.</p> <p>7. Gli incarichi aventi valenza interna alle strutture del Consiglio regionale svolti dai dipendenti della Giunta regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all'articolo 33.</p> <p>8. Il regolamento di cui all'articolo 69 definisce gli incarichi in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ovvero, su segnalazione del Presidente o di un componente della Giunta regionale, in seno a comitati o organismi a composizione mista Stato-regioni.</p>	<p>conferimento di incarichi in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni.</p> <p>3. Spetta al direttore competente in materia di personale il conferimento degli incarichi di valenza interna. Spetta al segretario generale del Consiglio regionale il conferimento degli incarichi di valenza interna del Consiglio regionale.</p> <p>4. Gli incarichi dei dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale derivanti dalle nomine di competenza della Giunta, del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all'articolo 33.</p> <p>5. Il regolamento di cui all'articolo 69 e il regolamento interno di organizzazione del consiglio regionale definiscono:</p> <p>a) limiti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi in rappresentanza e per conto della Giunta, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL, con particolare riferimento a:</p> <p>1) obblighi dell'incaricato;</p> <p>2) conciliabilità degli incarichi con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio e insussistenza del conflitto di interessi.</p> <p>b) gli incarichi o le tipologie di incarichi aventi valenza interna di cui al comma 3 che non siano già previsti espressamente da legge o altra fonte normativa, nonché l'istituzione dei relativi registri regionali;</p> <p>c) limiti e criteri per il riconoscimento di rimborsi spese per gli incarichi di docenza e tutoraggio, svolti al di fuori dell'orario di lavoro;</p> <p>d) gli incarichi in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ovvero, su segnalazione del Presidente o di un componente della Giunta regionale, in seno a comitati o organismi a composizione mista Stato-regioni.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 34 bis</p> <p style="text-align: center;">Limiti dei compensi</p> <p>1. Tutti gli incarichi conferiti, direttamente o su designazione dell'amministrazione, e autorizzati al personale non dirigente nell'anno solare non possono comportare complessivamente un</p>

compenso annuale superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo percepito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Tutti gli incarichi autorizzati ai dirigenti e ai responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all'articolo 41 nell'anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 15 per cento del trattamento economico complessivo percepito dagli stessi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale di cui all'articolo 50 ai quali è attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 51, comma 5 e ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri. Al restante personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e delle strutture dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni del comma 1.

4. Il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti agli stessi, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

5. Per il personale che, nell'anno precedente alla richiesta di autorizzazione, abbia avuto un rapporto di lavoro part-time o sia stato collocato in aspettativa o comunque assente per legittima causa, i limiti previsti ai commi 1 e 2 sono determinati con riferimento al trattamento economico lordo in godimento.

6. Tutti i compensi lordi indicati negli atti di autorizzazione e di conferimento dell'anno di riferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.

7. Per gli incarichi a carattere pluriennale le quote annuali del compenso indicate negli atti di autorizzazione e di conferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.

8. La quota di compenso che eccede la somma autorizzata, benché entro i limiti previsti ai commi 1 e 2, è versata all'amministrazione direttamente dal committente o, se già percepita, dal dipendente.

	<p>9. I compensi relativi agli incarichi previsti all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.</p> <p>10. I compensi relativi agli incarichi indicati all'articolo 34, comma 5, lettera d), concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.</p>
<p>Art. 35</p> <p>Pari opportunità e parità di trattamento</p> <p>1. La Regione persegue una politica di pari opportunità e parità di trattamento fra uomo e donna nell'accesso all'impiego e durante il rapporto di lavoro mediante azioni positive, volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle dipendenti nell'attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.</p>	<p>Art. 35</p> <p>Pari opportunità, valorizzazione del benessere del personale e assenza di discriminazioni</p> <p>1. La Regione persegue una politica di pari opportunità e parità di genere nell'accesso all'impiego e durante il rapporto di lavoro mediante azioni positive, volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle dipendenti nell'attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.</p>
<p>Art. 38</p> <p>Informazioni sulle azioni positive e rapporto sulla situazione del personale</p> <p>1. Gli atti con cui sono approvate le azioni positive sono trasmessi al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità e portati a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali.</p> <p>2. La direzione competente in materia di personale e di pari opportunità predisponde un rapporto annuale sulla situazione e sulle dinamiche del personale maschile e femminile della Regione e sullo stato di attuazione delle azioni positive.</p> <p>3. Il rapporto di cui al comma 2 è trasmesso alla Giunta regionale, al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di</p>	<p>Art. 38</p> <p>Informazioni sulle azioni positive e rapporto sulla situazione del personale</p> <p>1. Gli atti con cui sono approvate le azioni positive sono trasmessi al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità e portati a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali.</p> <p>2. La direzione competente in materia di personale effettua periodici monitoraggi sulla situazione e sulle dinamiche del personale maschile e femminile della Regione Toscana e sullo stato di attuazione delle azioni positive e ne pubblica gli esiti nell'apposita sezione del sito istituzionale.</p> <p>3. Il rapporto di cui al comma 2 è trasmesso alla Giunta regionale, al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per</p>

<p>parità ed alle organizzazioni sindacali.</p>	<p>le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità ed alle organizzazioni sindacali</p>
<p style="text-align: center;">Art. 70 Disposizioni di coordinamento</p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.</p> <p>2. La Giunta regionale, promuove a favore dei dipendenti azioni di carattere assistenziale e sociale i cui criteri e modalità attuative sono definiti con provvedimento della stessa Giunta regionale.</p> <p>3. Le azioni di cui al comma 2 si applicano, di norma, anche ai dipendenti del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza dello stesso Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 70 Disposizioni di coordinamento</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.</p> <p>2. La Giunta regionale, promuove a favore dei dipendenti azioni di carattere assistenziale e sociale i cui criteri e modalità attuative sono definiti con provvedimento della stessa Giunta regionale.</p> <p>3. Le azioni di cui al comma 2 si applicano, di norma, anche ai dipendenti del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza dello stesso Consiglio.</p>

Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.)

Art. 24	Art. 24
<p>Incarico di responsabilità di segretario generale</p> <p>1. Il segretario generale è collocato al di fuori dell'organico del Consiglio regionale.</p> <p>2. Il segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza e cessa dall'incarico, decorsi sessanta giorni dalla prima riunione del nuovo Ufficio di presidenza.</p> <p>2 bis. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'Ufficio di presidenza può attribuire l'incarico stesso ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale per un periodo non superiore a novanta giorni. All'incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4.</p> <p>2 ter. Qualora il segretario generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, l'Ufficio di presidenza può sospendere il rapporto e attribuire l'incarico relativo all'esercizio temporaneo delle funzioni di segretario generale ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale a tempo indeterminato che conserva la responsabilità della propria struttura.</p> <p>2 quater. All'incaricato di cui al comma 2 ter non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento di cui al comma 2 bis.</p> <p>2 quinquies. L'incarico di cui al comma 2 ter cessa alla ripresa del rapporto con il segretario generale o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, con la nomina di un nuovo segretario generale.</p> <p>3. L'incarico di segretario generale è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua le modalità di valutazione ed i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche a seguito di revoca da parte dell'Ufficio di presidenza.</p>	<p>Incarico di responsabilità di segretario generale</p> <p>1. Il segretario generale è collocato al di fuori dell'organico del Consiglio regionale.</p> <p>2. Il segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza e cessa dall'incarico, decorsi sessanta giorni dalla prima riunione del nuovo Ufficio di presidenza.</p> <p>2 bis. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'Ufficio di presidenza può attribuire l'incarico stesso ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale per un periodo non superiore a novanta giorni. All'incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4.</p> <p>2 ter. Qualora il segretario generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, l'Ufficio di presidenza può sospendere il rapporto e attribuire l'incarico relativo all'esercizio temporaneo delle funzioni di segretario generale ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale a tempo indeterminato che conserva la responsabilità della propria struttura.</p> <p>2 quater. All'incaricato di cui al comma 2 ter non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento di cui al comma 2 bis.</p> <p>2 quinquies. L'incarico di cui al comma 2 ter cessa alla ripresa del rapporto con il segretario generale o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, con la nomina di un nuovo segretario generale.</p> <p>3. L'incarico di segretario generale è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua le modalità di valutazione ed i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche a seguito di revoca da parte dell'Ufficio di presidenza.</p> <p>4. L'incarico di segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività di cui all'articolo 32 e all'articolo 33 bis, comma 2, della l.r. 1/2009. Il trattamento economico onnicomprensivo del segretario</p>

<p>4. L'incarico di segretario generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il trattamento economico onnicomprensivo del segretario generale è determinato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi per figure dirigenziali equivalenti.</p> <p>5. Al segretario generale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3, 4 e 6 e all'articolo 15, commi 3, 4 e 5 della legge 8 gennaio 2009, n.1. (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), con l'attribuzione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle funzioni attribuite, da tali disposizioni, alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale.</p>	<p>generale è determinato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi per figure dirigenziali equivalenti.</p> <p>5. Al segretario generale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3, 4 e 6 e all'articolo 15, commi 3, 4 e 5 della legge 8 gennaio 2009, n.1. (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), con l'attribuzione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle funzioni attribuite, da tali disposizioni, alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale.</p>
---	--

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Disposizioni in materia di attività extraimpiego, dirigenza e accesso all'impiego regionale. Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a) prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015**)
- b) dispone spese a carattere annuale o pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015**)
- c) prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa(**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015**)
- d) varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

Oneri previsti

- complessivi **Euro** 3.000,00

- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Missione/Programma Uscita	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
Missione 1/ Programma 10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

- spesa annua a regime: € 1.000,00

— oneri di gestione: nessuno

—

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Con la presente proposta di legge vengono apportate varie modifiche alla l.r. 1/2009 che tuttavia non sono suscettibili di determinare spesa a carico del bilancio regionale, trattandosi per lo più di modifiche di carattere meramente regolatorio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano quelle in tema di utilizzo prioritario delle graduatorie a tempo indeterminato per il reclutamento di personale a tempo determinato, le disposizioni inerenti l'utilizzo di graduatorie di altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle degli enti dipendenti, per il reclutamento di personale presso la Regione Toscana, nonché le norme inerenti le pari opportunità e le azioni positive.

L'articolo 5 della presente pdl (che modifica l'articolo 21 della l.r. 1/2009) invece, nell'esplicitare che la partecipazione al Comitato dei Garanti, disciplinato dal medesimo articolo, non prevede la corresponsione di alcun emolumento né rimborso spese, evidenzia il carattere di assoluta neutralità finanziaria della modifica de qua.

L'unica disposizione che, nell'ambito della revisione complessiva delle disposizioni inerenti l'esercizio di attività extraimpiego da parte dei dipendenti regionali, al fine di garantire la razionalizzazione e semplificazione dell'impianto normativo e nell'ottica di totale rispondenza al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego ha un effetto di spesa, anche se in minima parte, è l'articolo 14 della presente proposta di legge. Tale norma infatti sostituisce l'articolo 34 "Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti regionali" della l.r. 1/2009, introducendo in particolare il comma 5 lettera c) relativo alla previsione della possibilità di riconoscimento di rimborsi spese per i dipendenti che svolgono attività di docenza e tutoraggio al di fuori dell'orario di lavoro, con limiti e criteri da fissare nel regolamento di attuazione della l.r. 1/2009 e di cui all'articolo 69 della stessa.

Le proposte di modifica del Regolamento 24 marzo 2010 n. 33/R, di attuazione della l.r. n. 1/2009, ai sensi dell'art. 69 della stessa legge, dovranno dare attuazione alla presente PDL, prevedendo che, qualora l'attività retribuita di docenza e tutoraggio sia svolta al di fuori del comune di residenza o del comune dell'ordinaria sede di lavoro, al dipendente spetterà il rimborso delle spese entro i limiti e alle condizioni stabilite con apposita determinazione del dirigente del settore competente in materia di formazione.

Le spese che potranno essere ammesse a rimborso, dietro presentazione da parte del dipendente di idonei giustificativi, quali es. titoli di viaggio (biglietto treno/autobus) o fattura albergo, sono di seguito indicate:

Spese di viaggio: sostenute utilizzando i mezzi pubblici, ad es. treno o autobus (urbano e extraurbano); l'utilizzo del mezzo proprio, in analogia a quanto disposto dal disciplinare approvato dall'Amministrazione Regionale con Delibera n. 1230 del 22/12/2014, sarà ammesso eccezionalmente solo per le casistiche individuate dal suddetto disciplinare.

In nessun caso saranno rimborsati i costi relativi ai pedaggi autostradali, le spese di custodia e di parcheggio dell'automezzo, come qualsiasi altro costo accessorio relativo all'uso del mezzo privato.

Spese di vitto: nel caso in cui l'attività di docenza e tutoraggio abbia una durata superiore alle quattro ore oppure nel caso in cui in ragione della sede di espletamento dell'incarico, sia necessario un tempo di svolgimento di durata superiore a 4 ore, al dipendente potrà essere riconosciuto un buono pasto per il vitto dello stesso valore nominale del buono pasto in dotazione ai dipendenti dell'Amministrazione.

Spese per il pernottamento: nel caso in cui la durata o la sede di svolgimento dell'incarico di docenza e tutoraggio non permetta lo spostamento nella stessa giornata, si potrà prevedere il rimborso delle spese di pernottamento, nei limiti e alle condizioni previste per i rimborsi di tale tipologia di spese per i

dipendenti regionali, oltre al riconoscimento di un ulteriore buono pasto per il vitto.

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

La stima di spesa relativa alla corresponsione dei rimborsi spese riconosciuti per gli incarichi di docenza e tutoraggio svolti al di fuori dell'orario di lavoro dai dipendenti regionali e solo qualora l'attività retribuita di docenza e tutoraggio sia svolta al di fuori del comune di residenza o del comune dell'ordinaria sede di lavoro è stata determinata in via presuntiva in a € 1.000,00 annui, estrapolando il dato storico degli incarichi di docenza e tutoraggio svolti nell'ultimo biennio (2015/2016) e da quello della programmazione del primo quadrimestre del 2017 al fine di avere meglio presente la casistica dei dipendenti per i quali potrebbero sussistere le condizioni di cui all'analisi qualitativa sopra illustrata per l'eventuale riconoscimento del rimborso delle spese.

Si precisa che il numero storico di dipendenti ai quali sarebbe potuto essere stato riconosciuto il rimborso delle spese sono le seguenti:

- anno 2015 n. 7 dipendenti;
- anno 2016 n. 10 dipendenti;
- anno 2017 n. 14 dipendenti (numero ipotizzato anche tenuto conto dei dipendenti incaricati per attività di docenza e tutoraggio ad oggi programmate)

Si evidenzia che il dato dell'anno 2017 é più elevato rispetto a quello degli anni precedenti in quanto, in attuazione della l.r. 22/2015 sono stati inquadrati nel ruolo della Regione Toscana circa n. 1100 unità di personale proveniente dalle Province, dalla Città Metropolitana e dalle Unioni di Comuni, distribuiti tra le circa n. 60 sedi ed immobili dislocati sul territorio regionale. Inoltre é stato trasferito in capo alla Regione un ampio numero di funzioni in materia ambientale (gestione rifiuti, difesa del suolo), in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, qualità dell'aria, inquinamento acustico, energia, orientamento e formazione professionale, che comportano, tra l'altro, la programmazione di iniziative di formazione specialistiche rivolte al personale di nuovo inserimento su tutto il territorio regionale.

Si prevede pertanto per quanto sopra, nel triennio 2017/2019, di rimborsare le spese ad un numero di dipendenti presumibilmente in aumento.

Si ritiene di poter ipotizzare:

- una spesa media procapite di viaggio di circa € 30,00 per ciascun incarico;
- una spese procapite di vitto pari a € 5,70, pari al valore nominale dell'attuale buono pasto per i dipendenti, per ogni giorno di svolgimento dell'incarico, da moltiplicare per due nel caso in cui il dipendente pernotti, limitatamente ai casi in sussistano le condizioni evidenziate nell'analisi qualitativa;
- una spesa media procapite per l'alloggio di circa € 100,00, limitatamente ai casi in sussistano le condizioni evidenziate nell'analisi qualitativa.

Considerato pertanto di ipotizzare un complessivo di n. 14 dipendenti per l'anno 2017 che si trovino nelle condizioni di poter richiedere il rimborso spese di cui trattasi e sopra evidenziato, si ritiene di prevedere la spesa annuale di € 1.000,00, così come di seguito stimata:

- spesa media di viaggio per n. 14 dipendenti pari a € 420,00;
- spesa media per il vitto per n. 7 dipendenti di € 39,90 (ipotizzando che per solo n. 7 dipendenti ricorrano le condizioni evidenziate nell'analisi qualitativa);

- spesa media per l'alloggio per n. 5 dipendenti di € 500,00 (ipotizzando che per solo n. 5 dipendenti ricorrano le condizioni evidenziate nell'analisi qualitativa).
per un totale di euro 959,90, arrotondato per eccesso alla somma di euro 1.000,00 annui.

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1. variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

1.1.1. utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Missione n. _____ Programma n. _____

1.1.2. utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Missione n. _____ Programma n. _____

1.1.3. utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Missione n. _____ Programma n. _____

1.2. variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

1.2.1. istituzione di una nuova tipologia di entrata

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

1.2.2. incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

1.3. copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione n. _____ Programma n. _____

1.4. imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (1° annualità) vigente: X

Missione n. 1, Programma n.10

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1. variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

2.1.1. utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

2.1.2. utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

2.1.3.utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

.....

2.2. variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

2.2.1.istituzione di una nuova tipologia di entrata

Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

2.2.2.incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

2.3. copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

.....

2.4. imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente: X

Anno 2018

Missione n. 1, Programma n.10

Anno 2019

Missione n. 1, Programma n.10

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore _____